



Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Presidente
Giudice
Giudice Relatore ed Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unico portante R.G. 182/2024 P.U.

PROMOSSO DA

Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di depositato dal medesimo debitore sovraindebitato in data 12.9.2024, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.

Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, nominato in data 20.7.2023 dall'O.C.C. Segretariato Sociale Protezione Sociale Italiana sede do Buscate.

Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso .

Udita la relazione del Giudice Delegato.

Rilevato che:

- Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di e non sussistono ragioni per ritenere che il "centro degli interessi" sia localizzato altrove.
- Sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre





procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

- La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (Relazione dell'O.C.C., pag. 7-9);
- Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative"*) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessionarie rese dalla parte ricorrente, in quanto il ricorrente, a fronte di debiti scaduti pari complessivamente a circa € 231.606,63, non dispone di beni liquidabili, crediti acquisibili ovvero redditi per un valore corrispondente, tenuto conto che il ricorrente è titolare unicamente della quota di un mezzo del diritto di usufrutto del bene immobile sito in _____ il cui valore è stato stimato in euro 9.000,00 e percepisce un reddito da lavoro subordinato pari a circa € 1.500 netti mensili

Considerato che

- i beni da sottoporre a liquidazione controllata sono costituiti:

1. dal ricavato della vendita forzata della quota di un mezzo del diritto di usufrutto del bene immobile sito in _____ it

2. dal reddito da lavoro dipendente pari a circa € 1.500 netti mensili percepiti dal ricorrente alle dipendenze della _____

- va indicato in € 1.085,00 quanto occorrente per il sostentamento del ricorrente; tale importo è da ritenere congruo, in quanto documentato e conforme rispetto a quanto previsto dal d.P.C.M. 159/2013 (*assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE*).

Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dei ricorrenti di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Precisato che

- il Liquidatore nominato provvederà a comunicare ai terzi datori di lavoro indicati che ogni pagamento, compreso il T.F.R. (Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 2009, dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla procedura. La determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita al ricorrente, su Libretto di deposito postale o bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato;

- nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art. 270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014; in particolare, sussistono, nel caso di specie, giustificati motivi per la sostituzione dell'O.C.C.:

- lo stesso non risulta iscritto nell'elenco dei gestori della crisi;





TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE

Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata (art. 49 c.c.i.i.)

- sussiste la necessità di garantire maggiore celerità e tempestività nello svolgimento della procedura, mediante la scelta di un liquidatore che, oltre a risiedere nel circondario del Tribunale, come richiesto dall'art. 270, secondo comma, lettera b) ccii, operi altresì in prossimità dei luoghi in cui è situato l'immobile del debitore al fine di assicurarne una gestione più efficiente e rispettosa delle prassi consolidate.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.,

DICHIARA aperta la procedura Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di

NOMINA Giudice delegato

NOMINA Liquidatore il con studio a

ORDINA al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 22/11/2024, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i. (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

DETERMINA in € 1.085,00 il reddito mensile escluso dalla liquidazione, secondo le modalità indicate in parte motiva.

DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale e, nel caso in cui emerga che il ricorrente svolge attività d'impresa, la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, a cura del Liquidatore.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata all'O.C.C., al Liquidatore e alla parte ricorrente.

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così è deciso a Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 25/09/2024.

Il Giudice Relatore ed Estensore

Il Presidente

